

N. Gen.le 126 del 05/03/2021

N. di Settore 34 del 05/03/2021

**COMUNE DI ASSORO****LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA****SETTORE II****“ECONOMICO FINANZIARIO”****IL RESPONSABILE DEL SETTORE****DETERMINA**

OGGETTO: Rimborso IMU alla Società “Valle del Dittaino Soc .Coop Agricola” giusta Sentenza n.207/02/2019. Determinazione quota Comune e quota Stato.

Premesso che:

-In data 03/02/2020, prot.n. 1036, il Comune di Assoro si vedeva notificare la sentenza della Commissione Tributaria di Enna emessa sul ricorso depositato in data 26.09.2017, con il quale la società “Valle del Dittaino Soc. Coop. Agricola” nella persona del suo legale rappresentante pro- tempore, “..... ha impugnato il diniego al rimborso IMU anni 2012- 2013, notificato l'1.6.2017, emesso dal Comune di Assoro, in quanto l'accatastamento degli immobili nella categoria D10 è avvenuto in data successiva, eccependone la illegittimità posto che i fabbricati posseduti dalla società hanno ed avevano sin dal 2008 i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9, comma 3 bis, lett. i) del DL. 557/93 convertito in legge 133/1994. Ha chiesto pertanto, che venga riconosciuto il diritto al rimborso richiesto di € 47.484,64”;

-All'udienza, dell'8 aprile 2019, il Collegio, previa esposizione dei fatti e della questione controversa da parte del relatore, esaminati gli atti, in camera di consiglio, ha dichiarato l'illegittimità del diniego di cui sopra;

-La commissione ha accolto il ricorso e riconosciuto il diritto al rimborso di € 47.484,64, emettendo la sentenza n. 207/2019, pronunciata il 08/04/2019, passata in cosa giudicata ai sensi dell'art. 327 c.p.c. condannando il Comune di Assoro al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00 oltre oneri come per legge se dovuti;

Preso atto che trattasi di IMU relativa ad immobili accatastati nella categoria D10, per cui lo 0,76 per cento dell'imposta è stata versata allo Stato;

Visto il Decreto Interministeriale del 24 febbraio 2016, con il quale sono state indicate le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali;

Vista la Circolare n. 1/DF del 14 aprile 2016 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle predette procedure;

Atteso che il competente Servizio Tributi ha svolto l'istruttoria finalizzata a verificare la quota da rimborsare di competenza del Comune e quella di competenza dello Stato

In particolare si riepiloga, nel prospetto che segue, quanto è emerso dall'istruttoria eseguita da questo ufficio:

Anno d'imposta	Imposta versata	
	Comune	Stato
2012	13.411,41	8.632,41
2013	3.163,52	22.304,80

Sulla scorta di quanto indicato, questo Comune deve restituire alla società la somma di € 16.547,93 più le € 1.000,00 per spese di giudizio per un totale di € 17.547,93;

Resta invece a carico dello Stato l'ammontare di € 30.937,21;

Atteso che a tal fine è necessario inserire i dati relativi al rimborso della quota statale a favore della società “ Valle del Dittaino Soc. Coop. Agricola” nell'apposita sezione dedicata del Portale del Federalismo fiscale.

Visto l'art.1, comma 4, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 che estende l'applicazione, delle procedure di cui all'art. 1, commi da 722 a 727, della Legge n. 147/2013, a tutti i tributi locali;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 13.03.2014 cui è stato nominato funzionario responsabile del tributo il Rag. Giuseppe Rondinella al quale sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta;

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l'art. 107;
- l'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006;
- il Regolamento IUC;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1.di dare atto che a seguito della sentenza n.207/02/2019 alla società “**Valle del Dittaino Soc .Coop Agricola**” spetta il rimborso dell'IMU relativa agli immobili di categoria D10 versata per gli anni 2012 e 2013 pari a € 47.484,64 più € 1000,00 per rimborso spese di giudizio ;

2.di dare atto che la quota di competenza del Comune ammonta a € 16.547,93 più € 1000,00 per spese di giudizio;

3.di dare atto che la quota di rimborso di competenza dello Stato è pari a € 30.937,21;

4. Di dare atto che il Consiglio Comunale con delibera n. 74 del 30.12.2020 ha riconoscimento il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett.a) del D.lgs 267/2000;

5..di inserire i dati relativi aa rimborso della quota statale a favore della società nell'apposita sezione dedicata del Portale del Federalismo fiscale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ROSALIA MUSTICA

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO MUSTICA ROSALIA